

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 19/2002**definita dal Consiglio il 4 dicembre 2001****in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...
sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche**

(2002/C 90 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le disparità tra le leggi o le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri in merito alla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche possono creare ostacoli agli scambi e provocare distorsioni della concorrenza nella Comunità, con un impatto diretto quindi sull'istituzione e sul funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, è necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in questo campo e contribuire alla protezione della salute umana e a un recupero e ad uno smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- (2) Nella riunione tenutasi a Nizza il 7, 8 e 9 dicembre 2000 il Consiglio europeo ha approvato la risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 2000 sul principio di precauzione.
- (3) La comunicazione della Commissione, del 30 luglio 1996, sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, sottolinea la necessità di ridurre il tenore di so-

stanze pericolose nei rifiuti, indicando i potenziali benefici di regole su scala comunitaria per limitare la presenza di tali sostanze nei prodotti e nei processi di produzione.

- (4) La risoluzione del Consiglio, del 25 gennaio 1988, concernente un programma d'azione della Comunità contro l'inquinamento dell'ambiente da cadmio ⁽⁵⁾, invita la Commissione a proseguire senza indugio lo sviluppo di misure specifiche analoghe a quelle previste in detto programma. Bisogna proteggere anche la salute umana e occorre quindi una strategia globale che limiti in particolare l'uso di cadmio e incoraggi la ricerca sui prodotti di sostituzione. La risoluzione sottolinea che l'uso del cadmio va limitato ai casi per i quali non esistono alternative appropriate.
- (5) Le prove disponibili indicano che le misure sulla raccolta, il trattamento, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui alla direttiva 2001/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽⁶⁾ sono necessarie per ridurre i problemi di gestione dei rifiuti legati ai metalli pesanti e ai ritardanti di fiamma in questione. Malgrado queste misure, tuttavia, parti significative di RAEE continueranno a finire nelle attuali vie di smaltimento. Anche se i RAEE fossero raccolti separatamente e sottoposti a processi di riciclo, il loro tenore di mercurio, cadmio, piombo, cromo VI, PBB e PBDE potrebbe presentare rischi per la salute o l'ambiente.
- (6) Tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica, la maniera più efficace di garantire una riduzione significativa dei rischi per la salute e l'ambiente legati a queste sostanze in modo da raggiungere il livello prescelto di protezione nella Comunità è la sostituzione di queste sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche con materie sicure o più sicure. Imponendo una restrizione dell'uso di tali sostanze pericolose aumenteranno probabilmente le possibilità e la convenienza economica del riciclo di RAEE e diminuirà l'impatto negativo sulla salute dei lavoratori degli impianti di riciclo.
- (7) Le sostanze cui si applica la presente direttiva sono scientificamente studiate e valutate e sono state oggetto di varie misure a livello comunitario e nazionale.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 195 e GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 303.

⁽²⁾ GU C 116 del 20.4.2001, pag. 38.

⁽³⁾ GU C 148 del 18.5.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 maggio 2001, posizione comune del Consiglio del 4 dicembre 2001 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU C 30 del 4.2.1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L ...

- (8) Tenendo conto degli orientamenti e delle raccomandazioni internazionali esistenti, le disposizioni della presente direttiva si basano su una valutazione dei dati scientifici e tecnici disponibili. Esse sono necessarie per raggiungere il livello prescelto di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, avuto riguardo ai rischi che potrebbero subentrare nella Comunità in assenza di tali disposizioni. Esse saranno periodicamente riesaminate e, se necessario, adattate per tener conto di nuove informazioni tecniche e scientifiche.
- (9) La presente direttiva si deve applicare ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti, come la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, sulle pile e sugli accumulatori contenenti sostanze pericolose ⁽¹⁾.
- (10) Occorre tener conto dello sviluppo tecnico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche prive di metalli pesanti, PBDE e PBB. Non appena saranno disponibili nuove prove scientifiche e tenendo conto del principio di precauzione, si dovrebbe esaminare il divieto di altre sostanze pericolose, da sostituire con alternative più rispettose dell'ambiente che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dei consumatori.
- (11) Le esenzioni dall'obbligo di sostituzione devono essere concesse se la sostituzione non è possibile dal punto di vista scientifico e tecnico oppure se gli impatti negativi per l'ambiente o per la salute causati dalla sostituzione possono superare i benefici per le persone e l'ambiente legati alla sostituzione. La sostituzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche dev'essere inoltre effettuata in modo compatibile con la salute e la sicurezza degli utilizzatori delle apparecchiature stesse.
- (12) L'adeguamento al progresso scientifico e tecnico delle esenzioni dagli obblighi in materia di eliminazione graduale e di divieto delle sostanze pericolose dovrebbe essere stabilito dalla Commissione secondo una procedura di comitato.
- (13) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38. Direttiva modificata dalla direttiva 98/101/CE della Commissione (GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulle restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e a contribuire alla tutela della salute umana nonché al recupero e allo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Fatto salvo l'articolo 6, la presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'allegato I A della direttiva 2001/. . /CE (RAEE) nonché alle lampade ad incandescenza e ai lampadari delle abitazioni.

2. La presente direttiva si applica ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A della direttiva 2001/. . /CE (RAEE) e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;
- b) «produttore», chi, qualunque sia la tecnica di vendita, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ⁽³⁾:
- i) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
 - ii) rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;
 - iii) importa o esporta tali apparecchiature in uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale.

⁽³⁾ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

*Articolo 4***Prevenzione**

1. Entro il 1° gennaio 2007 gli Stati membri provvedono affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove immesse sul mercato non contengano piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) e/o etere di difenile polibromurato (PBDE).

2. Il paragrafo 1 non si applica alle applicazioni elencate nell'allegato.

*Articolo 5***Adattamento al progresso tecnico e scientifico**

1. Le modificazioni necessarie ad adeguare l'allegato al progresso tecnico e scientifico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ai fini seguenti:

- a) stabilire, se necessario, valori massimi di concentrazione al di sotto dei quali è tollerata la presenza delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nei materiali e componenti specifici delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- b) esonerare materiali e componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dalla disposizione dell'articolo 4, paragrafo 1, se l'uso delle sostanze di cui a detta disposizione in questi materiali e componenti è tecnicamente o scientificamente inevitabile, oppure se gli impatti negativi per l'ambiente e/o la salute causati dalla sostituzione possono superare i relativi benefici per l'ambiente e/o la salute;
- c) procedere ad un riesame di ciascuna esenzione di cui all'allegato almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l'aggiunta di un elemento all'elenco, allo scopo di prendere in esame la soppressione dall'allegato di materiali e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche se l'uso delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, in questi materiali e componenti è evitabile, a condizione che gli impatti negativi per l'ambiente e/o la salute causati dalla sostituzione non superino i possibili vantaggi per l'ambiente e/o la salute.

2. Prima di modificare l'allegato a norma del paragrafo 1, la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti di riciclo e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori. I loro pareri sono trasmessi al comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

*Articolo 6***Riesame**

Entro . . . (*) la Commissione riesamina le misure previste nella presente direttiva per tener conto, se necessario, di nuove risultanze scientifiche.

In particolare, la Commissione presenta, entro detto termine, proposte per includere nell'ambito di applicazione della presente direttiva le apparecchiature rientranti nelle categorie 8 e 9 previste all'allegato I A della direttiva 2001/. . ./CE (RAEE).

La Commissione inoltre esamina la necessità di adeguare l'elenco delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sulla base di nuove risultanze scientifiche e tenendo conto del principio di precauzione, e se del caso presenta proposte per tali adeguamenti.

*Articolo 7***Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 8***Sanzioni**

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 9***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro . . . (**). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

(*) Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(**) 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo

La Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

APPLICAZIONI DI PIOMBO, MERCURIO, CADMIO E CROMO ESAVALENTE ESENTATE DAI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

1. Mercurio in lampade fluorescenti compatte, sino ad un massimo di 5 mg per lampada.
2. Mercurio in tubi fluorescenti, per usi generici sino ad un massimo di
 - alofosfato 10 mg,
 - trifosfato con tempo di vita normale 5 mg,
 - trifosfato con tempo di vita lungo 8 mg.
3. Mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali.
4. Mercurio in altre lampade non espressamente menzionate nel presente allegato.
5. Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti.
6. Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso, alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso e leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso.
7. — Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe per saldature, stagno-piombo contenenti più dell'85 % di piombo),
 - piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array (esenzione concessa fino al 2010),
 - piombo in saldature per apparecchiature di infrastruttura di rete destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (per esempio dispositivi piezoelettrici).
8. Cadmiatura, ad eccezione delle applicazioni vietate a norma della direttiva 91/338/CEE ⁽¹⁾ recante modifica della direttiva 76/769/CEE ⁽²⁾ relativa alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
9. Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.

Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione valuta le applicazioni relative a:

- 8-BDE, 10-BDE,
- mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali,
- piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (allo scopo di fissare un termine specifico per l'esecuzione), e
- lampadine elettriche,

in via prioritaria per stabilire quanto prima se questi elementi devono essere modificati di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 186 del 12.7.1991, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. La Commissione ha trasmesso al Consiglio, il 28 luglio 2000, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) ⁽¹⁾, basata sull'articolo 95 del trattato CE.
2. Il Parlamento europeo ha reso il suo parere in prima lettura il 15 maggio 2001.

Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere ⁽²⁾ il 29 novembre 2000, mentre il Comitato delle regioni lo ha fatto a sua volta ⁽³⁾ il 14 febbraio 2001.
3. Alla luce dei suddetti pareri, la Commissione ha trasmesso al Consiglio, l'8 giugno 2001, la sua proposta modificata.
4. Il Consiglio ha definito, il 4 dicembre 2001, la sua posizione comune conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato.

II. OBIETTIVO

La direttiva persegue l'obiettivo di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulle restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (quali i metalli pesanti e i ritardanti di fiamma bromurati). Le prove disponibili indicano che le misure sono necessarie per ridurre i problemi di gestione dei rifiuti legati a queste sostanze potenzialmente pericolose per la salute e l'ambiente. La maniera più efficace di garantire una significativa riduzione di tali rischi è la loro sostituzione entro una determinata scadenza con materiali più sicuri.

Se tuttavia ciò non fosse possibile, dovrebbero essere previste un limitato numero di deroghe alla sostituzione. Tali deroghe ai requisiti di eliminazione graduale e divieto vanno riesaminate alla luce dei progressi scientifici e tecnici e con la procedura del comitato.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune del Consiglio, pur attenendosi in generale all'approccio e alle principali disposizioni proposti dalla Commissione, ha introdotto una serie di modifiche nella proposta per renderla più chiara, rigorosa o per facilitare l'applicabilità dei suoi requisiti.

A. Proposta modificata della Commissione

1. Il Consiglio ha adottato interamente o in parte e in qualche caso nello spirito un gran numero di emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione.

Si tratta:

- dell'emendamento 1, incorporato nel considerando 6 (leggermente riformulato),
- dell'emendamento 4, inserito in parte e in parte ripreso nello spirito nel considerando 11,
- degli emendamenti 9 e 23, in parte incorporati nell'articolo 2, paragrafo 1 (aggiunta nell'ambito di applicazione della categoria 10, lampadine elettriche e lampadari delle abitazioni),
- dell'emendamento 10, la cui parte iniziale è stata introdotta in parte nell'articolo 4, paragrafo 1 e, in misura limitata, per quanto riguarda la data,
- dell'emendamento 12, in parte ripreso nell'articolo 5, paragrafo 2,

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 195 e GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 303.

⁽²⁾ GU C 116 del 20.4.2001, pag. 38.

⁽³⁾ GU C 148 del 18.5.2001, pag. 1.

- dell'emendamento 17, incorporato nell'articolo 8,
 - dell'emendamento 18, incorporato nell'articolo 9, paragrafo 1,
 - dell'emendamento 19, incorporato nell'articolo 10,
 - dell'emendamento 21, i cui trattini 4, 5, 9 e 11 sono stati soppressi (in seguito all'aggiunta della categoria 10 nell'ambito di applicazione), mentre è stato aggiunto il piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (tuttavia reso più preciso dal Consiglio).
2. L'emendamento 8, non accolto dalla Commissione, è stato riformulato e inserito nell'articolo 1 e nel considerando 1 della posizione comune.

B. Innovazioni introdotte dal Consiglio

Oltre ai succitati emendamenti del Parlamento europeo introdotti, il Consiglio ha apportato alla proposta una serie di cambiamenti. Questi riguardano principalmente:

— Articolo 3

La definizione di «produttore» è stata allineata su quella della direttiva sui RAEE per inserirvi il principio della vendita mediante comunicazione a distanza [e quindi anche la nozione di «esportazione» di cui al paragrafo 3, lettera b), iii)].

— Articolo 4

L'armonizzazione dell'eliminazione graduale delle sostanze pericolose menzionate all'articolo 4, paragrafo 1, è stata avanzata di un anno; si è inoltre inserita la parola «entro» per consentire a una serie di Stati membri di mantenere le loro normative più rigorose in questo settore.

— Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

Prescrive al Comitato di procedere a un riesame delle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e del pertinente allegato ogni 4 anni ai fini di prenderne in considerazione la soppressione.

— Articolo 6

Il secondo comma prevede che la Commissione presenti entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva proposte per includere nell'ambito di applicazione le apparecchiature che rientrano nelle categorie 8 e 9 della direttiva sui RAEE.

Il terzo comma prevede che la Commissione esamini la necessità di adeguare l'elenco delle sostanze pericolose vietate di cui all'articolo 4, paragrafo 1, in base alle risultanze scientifiche e tenendo conto del principio di precauzione e, se del caso, presenti proposte per tali adeguamenti.

— Allegato

Il Consiglio ha reso più preciso l'elenco per quanto riguarda il mercurio nei tubi fluorescenti. Circa il piombo, ha soppresso la menzione di lampadine elettriche e chiarificato le voci relative al piombo nelle saldature. Il Consiglio chiede inoltre alla Commissione di valutare prioritariamente, con la procedura del comitato, le applicazioni di una serie di sostanze pericolose ai fini di un'eventuale modifica.

La Commissione non ha accettato l'inserimento del termine «entro» all'articolo 4, paragrafo 1.
